

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

LXVI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

|   | PAG. |   | PAG.     |
|---|------|---|----------|
| <b>Comunicazioni del Presidente:</b>  |      | FRUNZIO ed altri: Modificazione delle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato. (1767);   |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 850  | MUSCARIELLO ed altri: Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dell'ex grado VI. ( <i>Urgenza</i> ). (1851) . . . . .    | 851      |
| <b>Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>  |      | PRESIDENTE . . . . .  | 851, 852 |
| Determinazione delle piante del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico. (3253);   |      | COLASANTO . . . . .   | 851      |
| TROISI: Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (688);  |      | ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .   | 851      |
| FRANZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (1245);   |      | DEGLI ESPOSTI . . . . .   | 851      |
| CAPPUGI e FRUNZIO: Ammissione nella carriera del personale direttivo mediante concorso interno per titoli del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea. ( <i>Urgenza</i> ). (1733); |      | <b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>  |          |
| FRANZO ed altri: Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovie dello Stato di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa amministrazione. (1765);                             |      | Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373)  |          |
|   |      | FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ). (1073); |          |
|   |      | FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ). (1084);      |          |

|  | PAG.   |
|--|--|
| CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);  |  |
| CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e Messaggeri). (1205);   |  |
| AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (Urgenza). (1227);   |  |
| BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);   |  |
| CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto), Ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. (1427); |  |
| ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);  |  |
| ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo fra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825) . . . . .   | 852  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 852, 853, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871 |
| GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .   | 853, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871           |
| FABBRÌ . . . . .   | 856, 858, 859, 861, 864, 865, 869, 871   |
| ARMATO . . . . .   | 856, 857, 859, 860, 863, 864, 866, 871   |
| SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 857, 858, 860, 861   |
| FRANCAVILLA . . . . .  | 858, 859, 864, 865, 869  |
| AMADEI GIUSEPPE . . . . .  | 859, 863, 871  |
| FIUMANÒ . . . . .  | 861  |
| BOGONI . . . . .   | 863  |
| FRUNZIO . . . . .  | 864  |
| COLASANTO . . . . .  | 864  |

### La seduta comincia alle 9,45.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Commissione, con mio rammarico, una lettera pervenutami ieri stesso da parte del Presidente della Camera dopo la approvazione del disegno di legge n. 3252 riguardante le competenze accessorie:

« Ho rilevato che nella odierna seduta la X Commissione (trasporti) ha approvato il disegno di legge: " Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni " (atto n. 3252), apportandovi emendamenti che hanno aumentato l'onere finanziario rispetto a quello originariamente previsto e sul quale la V Commissione (bilancio) aveva espresso parere favorevole.

Mi risulta che in ordine ai nuovi emendamenti non è stata seguita la procedura tassativamente prescritta dal Regolamento attraverso il combinato disposto degli articoli 40 (terzo comma) e 86 (quarto comma), in virtù del quale la Commissione bilancio avrebbe dovuto esprimere un nuovo parere.

E pertanto ho ritenuto necessario sospendere la comunicazione all'Assemblea dell'approvazione del provvedimento, considerando non avvenuta la votazione segreta, la quale potrà essere rinnovata quando si sarà data piena esecuzione alle disposizioni regolamentari oggi disattese ».

Desidero precisare che abbiamo proceduto alla votazione a scrutinio segreto, a seguito della dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Angelini, qui presente, che il maggior onere era coperto dalla copertura generale prevista dal disegno di legge, dichiarazione che lo stesso onorevole Sottosegretario aveva già fatto alla V Commissione (Bilancio).

Mi risulta che la V Commissione esaminerà questa mattina stessa gli emendamenti di cui sopra e se verrà data comunicazione in tempo della loro approvazione, potremo procedere, al termine di questa seduta, alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge di cui trattasi.

**Discussione del disegno di legge: Determinazione delle piante del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico. (3253) e seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Troisi: Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (688); dei deputati Franzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (1245); dei deputati Cappugi e Frunzio: Ammissione nella carriera del personale direttivo mediante concorso interno per titoli del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea. (*Urgenza*). (1733), dei deputati Franzo ed altri: Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovie dello Stato di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa amministrazione. (1765); dei deputati Frunzio ed altri: Modificazione delle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato. (1767) e dei deputati Muscariello ed altri: Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma dello Stato dell'ex grado VI. (*Urgenza*). (1851).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle piante del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico » e il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Franzo, Troisi, Bima, Bianchi Fortunato, Semeraro: « Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Cappugi e Frunzio: « Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea »; d'iniziativa dei deputati Franzo, Troisi, De Leonardis, Marenghi, Semeraro, Cotellessa, Bolla, Rima, Sodano, Carcaterra, Armani, Longoni, Foderaro, Petrucci, Bianchi Fortunato, Viale, Castelli, De Meo, Frunzio, Berry, Tantalo, Terragni, Biasutti: « Inquadramento nella carriera del personale di-

rettivo delle ferrovie dello Stato di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa Amministrazione »; d'iniziativa dei deputati Frunzio, Semeraro, Petrucci, Colombo Vittorino: « Modificazione delle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Muscariello, Bardanzellu, Romano Bruno, Di Luzio, Foschini, Cavaliere: « Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dell'ex grado VI ».

COLASANTO. Molto opportunamente l'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge e delle proposte di legge che con esso hanno attinenza. Proporrei di considerare insieme sia il disegno che le proposte di legge così che queste ultime diventino emendamenti del primo.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Poiché per alcune delle proposte di legge vi è parere contrario da parte della V Commissione (Bilancio), se il regolamento della Camera dei deputati è uguale al regolamento del Senato, esse non possono essere discusse che in sede referente e non deliberante.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento della Camera dei deputati, la Commissione di merito può discutere i provvedimenti anche quando vi sia parere contrario delle altre Commissioni. Deve però la Commissione di merito tener conto del parere contrario qualora ritenga di andare di diverso avviso, ai sensi dell'art. 40 del regolamento interno.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho nulla da obiettare sulla procedura testé esposta. Debbo soltanto osservare che, in questo caso, la Commissione di merito deve trovare la copertura dell'onere finanziario che deriva dal disegno di legge.

DEGLI ESPOSTI. Vorri pregare il Presidente di accelerare il dibattito legislativo dei provvedimenti portanti miglioramenti ai ferrovieri. Aveva destato clamore il fatto che il Parlamento in sette giorni aveva approvato un disegno di legge importante; desidererei quindi, se possibile, che le proposte di legge riguardanti i ferrovieri fossero annoverate fra i provvedimenti a carattere eccezionale; del resto sono state presentate nel luglio 1960.

PRESIDENTE. Vedremo, alla fine della seduta, se si potrà riconvocare la Commissione oggi stesso.

DEGLI ESPOSTI. Si voterà verso le 20 o le 20,30; si potrebbe iniziare la discussione

alle ore 18 e, al momento della eventuale votazione, recarsi in Aula.

**PRESIDENTE.** In considerazione di quanto detto propongo, anziché il rinvio della discussione, un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » n. 2373 e le proposte di legge ad esso abbinate. Al termine della seduta sarà poi esaminata la possibilità di iniziare la discussione dei provvedimenti di cui al primo punto dell'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (Urgenza) (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto), ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) del-**

**l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; d'iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Preti e Romita: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Preti e Romita: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto — in via continuativa — al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) »; d'iniziativa dei deputati Amiconi, Fabbri e Francavilla: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario », a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; d'iniziativa dei deputati Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Vizzini, Romita: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di 1<sup>a</sup> classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di 1<sup>a</sup> classe (carriera esecutiva) e agente di 2<sup>a</sup> classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni »; d'iniziativa del deputato Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; d'iniziativa dei deputati Ar-

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

mato, Canestrari, Scalia Vito, Marotta Vincenzo: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 ed il 30 aprile 1948 ».

Eravamo giunti quindi all'esame del secondo comma dell'articolo 55 del disegno di legge n. 2373, per il quale vi è il parere contrario della V Commissione (Bilancio).

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si tratta di un problema di copertura dell'onere finanziario; pertanto sono contrario ad esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 55, così formulato:

« Il personale inquadrato alla qualifica di terza classe a norma degli articoli 80 e 81 della presente legge, con effetto 31 dicembre 1957, ha titolo a conseguire la promozione di ufficiale di seconda classe con la stessa decorrenza attribuita al personale inquadrato con effetto dalla data anzidetta in base al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

*(Non è approvato).*

Poiché per l'articolo 56 non sono stati suggeriti emendamenti da parte della I Commissione (Affari costituzionali), ne do lettura e lo pongo in votazione:

*(Decorrenza della nomina ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di terza classe).*

« La nomina ad ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di terza classe è retrodatata al 31 dicembre 1957 nei confronti dei vincitori del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1955, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme poste in calce alla tabella N dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per l'ammissione al concorso per titoli per l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.

I vincitori del concorso per titoli anzidetto prendono posto in ruolo dopo l'ultimo degli iscritti all'atto dell'approvazione della relativa graduatoria ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 57:

*(Inquadramento nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori).*

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche

del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali alla data medesima abbiano disimpegnato, per almeno due anni, mansioni di assistente o di disegnatore.

Il collocamento si effettua, ove occorra, anche in soprannumero nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio uguale a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le anzianità di qualifica acquisite. In corrispondenza dei posti eventualmente in soprannumero, nella qualifica di assistente e disegnatore di terza classe, sono lasciati scoperti altrettanti posti.

I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso riservato, una volta soltanto, al personale comunque denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con mansioni del ruolo medesimo.

Nei confronti di tale personale si prescindono dal limite massimo di età ».

L'articolo 57 era stato inviato alla I Commissione (Affari Costituzionali) per il parere. Questo è stato contrario con la seguente formulazione: « Si conferma il parere contrario per quanto attiene alla istituzione di posti in soprannumero ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ritengo che si possa senz'altro accettare l'avviso espresso dalla I Commissione. Non v'è infatti necessità di creare un soprannumero dato che gli aventi titolo all'inquadramento avranno tutti la possibilità di accedere al nuovo ruolo la cui dotazione organica è stata fissata in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione il primo comma dell'articolo 57:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori, sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i quali alla data medesima abbiano disimpegnato, per almeno due anni, mansioni di assistente o di disegnatore ».

*(È approvato).*

La I Commissione (Affari Costituzionali) propone la soppressione delle parole « ove occorra, anche in soprannumero » contenute all'inizio del secondo comma dell'articolo 57.

Pongo in votazione tale emendamento.

*(È approvato).*

Pongo in votazione tale secondo comma così emendato:

« Il collocamento si effettua, nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio uguale a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le anzianità di qualifica acquisite ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione il terzo ed il quarto comma dell'articolo 57 per i quali non ci sono né emendamenti, né pareri contrari della I Commissione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 57 nel suo complesso:

*(Inquadramento nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori).*

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali alla data medesima abbiano disimpegnato, per almeno due anni, mansioni di assistente o di disegnatore.

Il collocamento si effettua, nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio uguale a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le anzianità di qualifica acquisite.

I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso riservato, una volta soltanto, al personale comunque denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di ef-

fettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con mansioni del ruolo medesimo.

Nei confronti di tale personale si prescindono dal limite massimo di età ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 58 sul quale la I Commissione (Affari Costituzionali) non ha manifestato alcun parere contrario:

*(Concorso per titoli per l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva del personale tecnico).*

« Gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli, banditi in applicazione delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati, nel limite dei posti comunque disponibili, nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato I alla presente legge con effetto dal 1° luglio 1961, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 60:

*(Concorso per titoli riservato agli ufficiali dell'albo nazionale).*

« Salvo quanto previsto dagli articoli 59, 61 e 81 della presente legge, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti, nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, gli ufficiali dell'albo nazionale in servizio presso gli uffici locali da data anteriore al 1° gennaio 1961.

Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità di iscrizione all'albo nazionale ».

Tale articolo era stato rinviato alla I Commissione (Affari Costituzionali) ed alla V Commissione (Bilancio) per il parere, risultato favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 61:

*(Concorso per titoli).*

« I posti disponibili, dal 1° luglio 1961, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O

e *P* dell'allegato I sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo nonché gli impiegati ausiliari di ruolo aggiunto e gli operai, comunque denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite massimo di età.

I vincitori sono collocati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961; in ogni caso, la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici. I posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico di cui alla tabella *R* dell'allegato I alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati.

Il 15 per cento dei posti recati in aumento dal 1° luglio 1961 nei ruoli organici di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I alla presente legge sono conferiti agli invalidi di guerra ed assimilati ».

Per quanto si riferisce all'articolo 61, la I Commissione (Affari costituzionali) aveva espresso in un primo tempo parere contrario alla approvazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Tale parere ora diventa favorevole in quanto la stessa I Commissione ha suggerito di inserire al primo comma le parole « compresi quelli straordinari » dopo le altre: « e non di ruolo »; mentre al quarto comma ha suggerito di inserire le parole: « o dalla data di assunzione in servizio, se successiva » dopo le altre « dal 1° luglio 1961 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 61 nella sua nuova formulazione, della quale do lettura:

« I posti disponibili, dal 1° luglio 1961, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della

carriera esecutiva di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I, sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo, compresi quelli straordinari, nonché gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto e gli operai, comunque denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 61 sui quali la I Commissione non ha espresso alcun parere.

(Sono approvati).

Passiamo all'esame del quarto comma:

« I vincitori sono collocati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961; in ogni caso, la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Anche qui la I Commissione ha rettificato, almeno in parte, il precedente parere. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. La I Commissione ritiene che al quarto comma dell'articolo 61 vengano inserite le parole « o dalla data di assunzione in servizio, se successiva », dopo le altre: « dal 1° luglio 1961 ».

Pongo pertanto in votazione il comma fino alle parole... « dal 1° luglio 1961 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla I Commissione e fatto proprio dal Governo:

« ...o dalla data di assunzione in servizio se successiva »...

(È approvato).

Pongo quindi in votazione la restante parte del comma.

(È approvata).

Pongo in votazione il quinto comma:

« Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici. I posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico di cui alla tabella *R* dell'allegato I alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati ».

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto e ultimo comma:

« Il 15 per cento dei posti recati in aumento dal 1° luglio 1961 nei ruoli organici di cui alle tabelle *M, N, O e P* dell'allegato I alla presente legge sono conferiti agli invalidi di guerra ed assimilati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 61 nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 61 rimane pertanto così formulato:

(*Concorso per titoli*).

« I posti disponibili, dal 1° luglio 1961, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle *M, N, O e P* dell'allegato I sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo compresi gli straordinari nonché gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto e gli operai, comunque denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi, previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite massimo di età.

I vincitori sono collocati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961; o dalla data di assunzione in servizio se successiva; in ogni caso, la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici. I posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico di cui alla tabella *R* dell'allegato I alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati.

Il 15 per cento dei posti recati in aumento dal 1° luglio 1961 nei ruoli organici di cui

alle tabelle *M, N, O e P* dell'allegato I alla presente legge sono conferiti agli invalidi di guerra ed assimilati ».

Passiamo all'articolo 62, per il quale la V Commissione ha espresso parere favorevole e la I Commissione invece, parere contrario. Ne do lettura:

(*Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale riservato al personale ausiliario*).

« I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, dopo la sistemazione del personale di cui agli articoli 59, 60, 61, 81 e 82 della presente legge, e quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1963 saranno riservati e conferiti, mediante concorso per titoli riservato, agli impiegati ausiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo anzidetto ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il parere contrario della I Commissione deriva dal fatto che detto articolo prevede riserve totali di posti sino al 31 dicembre 1963.

Praticamente, infatti, si tratterebbe di fare dei concorsi riservati esclusivamente a coloro i quali si trovano nell'Amministrazione ed hanno semplicemente un titolo di studio. Una deroga così grave al principio del reclutamento del personale statale mediante concorsi pubblici non è ammissibile tanto più che trattasi di personale che non svolge mansioni della carriera superiore. L'approvazione della norma proposta arrecherebbe una grave lesione alle aspettative dei cittadini di accedere nella pubblica amministrazione creando condizioni di sperequazione a favore di una determinata categoria non giustificabili ove si consideri che la riserva dei posti avrebbe carattere di generalità e verrebbe a protrarsi nel tempo.

FABBRI. C'è il precedente della legge n. 592 !

ARMATO. Il parere contrario della I Commissione riguarda il principio della riserva totale, mentre non è stato negativo per tanti altri articoli, laddove era invece prevista una riserva parziale di posti. Potremmo quindi riformulare il testo dell'articolo in esame, stabilendo non già una riserva totale, ma parziale. In questo modo riformeremmo la norma in analogia con altre già approvate. Dovremmo quindi rivedere il punto di vista della I Commissione.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono d'accordo. Naturalmente bisognerà richiedere un ulteriore parere della V Commissione (Bilancio). Io comunque sono per un'aliquota del 20 per cento dei posti disponibili.

ARMATO. Allora, poiché abbiamo sentito il rappresentante del Governo poco fa ricordare che il personale può essere trasferito nei ruoli normali, la riserva può essere del 50 per cento. Io insisto quindi su questa percentuale. Quindi, direi: « ... mediante concorso per titoli riservato, " limitatamente al 50 per cento dei posti disponibili " agli impiegati ausiliari... ecc. ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Debbo precisare all'onorevole Armato che noi oggi, con altra norma, abbiamo stabilito che il 50 per cento dei posti disponibili è riservato al personale proveniente dagli uffici locali. Stabilendo ora quest'altro 50 per cento, l'aliquota dei posti si eleverebbe al 100 per cento. La situazione non verrebbe quindi a modificarsi rispetto alla proposta originaria che, se accolta, recherebbe una violazione alle disposizioni relative alla riserva dei posti in favore degli invalidi di guerra. Bisogna quindi assolutamente fissare una percentuale di posti riservati inferiore al 50 per cento.

ARMATO. Se l'opposizione della I Commissione riguarda il principio della riserva « totale » dei posti, la questione ora è soltanto di percentuale.

PRESIDENTE. Anche in rapporto alle possibili ripercussioni, io penso che potremo fermarci sul 30 per cento.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono del parere di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Armato, ridotto però alla aliquota del 30 per cento, come suggerito dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, possiamo ritenerci d'accordo nel dire « ... saranno riservati e conferiti limitatamente al 30 per cento... ecc. ».

Pongo in votazione l'articolo 62 di cui ho testé dato lettura, fino alle parole « ... saranno riservati e conferiti... ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole: « ... limitatamente al 30 per cento... », emendamento proposto dall'onorevole Armato, accolto dall'onorevole Relatore e dal Governo e sul quale la Commissione si è trovata d'accordo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvato*).

L'articolo 62 rimane pertanto così formulato:

(*Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale riservato al personale ausiliario*).

« I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, dopo la sistemazione del personale di cui agli articoli 59, 60, 61, 81 e 82 della presente legge, e quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1963 saranno riservati e conferiti limitatamente al 30 per cento, mediante concorso per titoli riservato agli impiegati ausiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo anzidetto ».

Passiamo all'articolo 64. Ne do lettura:

(*Sistemazione dei fattorini telegrafici in servizio al 1° luglio 1957*).

« La nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'11 gennaio 1957 è sostituita, con effetto dalla data di efficacia del decreto stesso, dalla seguente:

« Sono nominati fattorini delle poste e telegrafi, ove occorra, anche in soprannumero:

1°) i fattorini telegrafici di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732, secondo l'ordine del ruolo;

2°) i fattorini provvisori che abbiano compiuto il 18° anno di età, secondo la data di assunzione, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

3°) con le stesse modalità di cui al punto 2°) i fattorini provvisori, in servizio alla data del 1° luglio 1957, al compimento del 18° anno di età ».

Detto articolo, che era stato inviato alla V Commissione (Bilancio), ha ricevuto da questa parere favorevole. Lo pongo quindi in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 66. Ne do lettura:

(*Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici*).

« I commi quarto e quinto dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« I salariati nominati operai temporanei con effetto dal 1° settembre 1956, a qualsiasi

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

mansione applicati successivamente a tale data, sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico di seconda classe dei ruoli degli agenti tecnici delle telecomunicazioni o dei trasporti.

Il collocamento in ruolo dei predetti salariati è disposto, ove occorra, in soprannumero prescindendosi dalle modalità e dai requisiti di cui ai precedenti commi.

Gli stessi benefici sono estesi agli operai assunti anteriormente al 1° settembre 1946 nell'ex territorio libero di Trieste e addetti a servizi di posta e telecomunicazioni, in qualsiasi posizione essi oggi si trovino. L'inquadramento per questi ultimi avviene a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1957 ».

Detto articolo è stato rimesso per il parere alle Commissioni I e V. La Commissione I che aveva già dato parere contrario, insiste in questo suo parere; la Commissione V ha dato parere favorevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ritengo che da parte della Commissione I vi sia stata una svista in quanto l'articolo in esame è interpretativo di una norma già esistente, dell'articolo, cioè, 88. Infatti tale articolo già prevede il soprannumero.

PRESIDENTE. La nostra Commissione è, in questo caso, di fronte ad una situazione ben più delicata che non quella relativa ad altri emendamenti. Infatti, nella fattispecie, in discussione alle Commissioni I e V non era stato inviato per il parere un articolo nuovo, ma un articolo del testo originario governativo nei riguardi del quale la Commissione I aveva già espresso parere contrario. Qualora si insistesse su detto articolo la discussione dovrebbe, per il preciso disposto del comma ottavo dell'articolo 40 del regolamento interno, essere continuata a Commissioni riunite o in Aula a giudizio del Presidente della Camera.

SAMMARTINO, *Relatore*. L'opposizione della Commissione I è solo ai fini del soprannumero. Va quindi soppressa la frase « ove occorra, in soprannumero ».

PRESIDENTE. Con l'emendamento proposto l'articolo non ha più valore.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per avere la sicurezza che tutti siano sistemati bisogne-

rebbe spostare la decorrenza di almeno un anno.

FRANCAVILLA. Il Governo ha espresso il suo parere in ordine a quanto esiste allo stato attuale delle cose, facendo presente che esiste già una certa situazione e, poiché queste stesse cose il Governo può esporle alla Commissione I, è probabile che quella Commissione possa ritornare sulla sua decisione. Ritengo si possa trovare una soluzione in questo senso.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad un emendamento nuovo. L'articolo 40, comma ottavo, del regolamento recita: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio » (e questo stesso ragionamento vale anche per la Commissione I per il combinato disposto dei commi ottavo e nono dello stesso articolo 40) « e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ». Non possiamo, quindi tornare alla I Commissione con una nostra votazione.

FABBRI. La nostra Commissione ha approvato l'articolo 45 che, anche esso, trattava del soprannumero.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Era in prima formulazione.

PRESIDENTE. Era andato dinanzi alla I Commissione per la prima volta. Se quella Commissione insistesse nel parere contrario per l'articolo 45 si ricadrebbe nell'applicazione della norma del regolamento suddetta.

FRANCAVILLA. D'accordo. Poiché però da parte della Commissione I si è detto che si può giungere a soluzioni concordate, ritengo che se il Governo, che insiste su queste posizioni, spiegherà presso la detta Commissione i motivi che lo spingono a questo, si potrà risolvere il problema.

PRESIDENTE. Non è possibile votare l'articolo a meno che non venga modificato.

FABBRI. Vorrei proporre che un Comitato insieme con il rappresentante del Governo sottoponga di nuovo questo articolo, insieme ad alcuni altri che presentassero lo stesso caso, all'attenzione della Commissione I, per vedere se la medesima aderisce alla nuova formulazione. È chiaro che, qualora la Commissione I insistesse nel parere contrario, ci si uniformerebbe al suo parere per non dover andare in Aula.

ARMATO. Credo che la sostanza dell'articolo potrebbe essere salvata con la seguente formulazione: « I commi quarto e quinto dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 si applicano al personale salariato » proseguendo poi fino alla parola « trasporti ». Si potrebbe, poi abolire il comma che parla del soprannumero.

Praticamente il rilievo fatto dalla Commissione I riguarda esclusivamente il terzo comma che non è innovativo come riteneva l'onorevole rappresentante del Governo.

Ripete soltanto una norma esistente nella legge n. 119. Possiamo quindi abolire il comma che riguarda il soprannumero e, senza rinviare alla Commissione I, salviamo la sostanza della disposizione in quanto affermiamo che i commi 4 e 5 dell'articolo 88 della citata legge riguardano anche i salariati.

FABBRI. Togliendo il soprannumero non avviene l'inquadramento; questo articolo è fatto apposta.

AMADEI GIUSEPPE. L'articolo 88 prevede il soprannumero.

PRESIDENTE. L'articolo 88 al comma quarto dice che, ove occorra tale collocamento, è disposto anche il soprannumero. Non ci sarebbe quindi necessità di ribadire il principio già sancito nella legge. Il problema è quello della applicabilità o meno dell'articolo 88 anche ai salariati.

Nel parere contrario della Commissione I è detto che si conferma per detto articolo il parere contrario per quanto attiene alla istituzione di posti in soprannumero in esso prevista.

SAMMARTINO, *Relatore*. Dovrebbe esser tolta la dizione « ove occorra, in soprannumero ».

PRESIDENTE. Deve esser tolto l'intero comma altrimenti permane l'equivoco che ci debbano essere posti in organico.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Bisognerebbe far ricorso ad una formulazione diversa da quella attuale dell'articolo 88, in maniera tale che non si facesse riferimento al soprannumero.

FRANCAVILLA. D'accordo, ma come stanno attualmente le cose, la situazione è ben diversa.

FABBRI. Se non provvediamo ad una nuova formulazione, veniamo meno a quello che è lo spirito informatore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. In effetti, però, anche con una nuova formulazione resta sempre implicito il principio del soprannumero.

FRANCAVILLA. E, allora, facciamo in modo che la formulazione dell'articolo 88 non venga in alcun modo toccata.

ARMATO. Si tratta di una pura e semplice constatazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Giunti a questo punto ritengo più opportuno proporre un rinvio dell'esame dell'articolo 66; esaminati gli altri articoli, vi potremmo ritornare in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, potrebbe rimanere stabilito il rinvio del seguito dell'esame dell'articolo 66 del disegno di legge n. 2373 portante modifiche all'articolo 88 della legge n. 119.

*(Così resta stabilito).*

Passiamo all'articolo 67 che ha avuto parere favorevole della I e V Commissione.

*(Inquadramento nella carriera ausiliaria del personale già alle dipendenze del governo militare alleato dell'ex territorio libero di Trieste).*

« Il personale che fu assunto nell'ex territorio libero di Trieste in qualità di operaio temporaneo o giornaliero e successivamente nominato dal governo militare alleato agente diurnista, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è inquadrato, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di agente di seconda classe del ruolo della carriera ausiliaria corrispondente alle mansioni disimpegnate ».

*(È approvato).*

L'articolo 68, nella sua formulazione attuale ha avuto il parere favorevole sia da parte della I che da parte della V Commissione della Camera. Do lettura del primo comma e lo pongo in votazione:

« Gli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15 e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T ed U dell'allegato I alla legge medesima ».

*(È approvato).*

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

Do lettura e pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 68:

« L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva di servizio e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria ».

(È approvato).

Al terzo comma la I Commissione della Camera (Affari Costituzionali) propone il seguente emendamento aggiuntivo delle parole « o dalla data di assunzione in servizio se successiva » dopo le parole « dal 1° luglio 1961 ».

Do lettura del terzo comma dell'articolo 68 nella sua nuova formulazione e lo pongo in votazione:

« L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianità nei confronti dei vincitori del concorso per titoli previsto dal successivo articolo 81 ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione il quarto ed ultimo comma, che non è stato né modificato né ha avuto parere contrario da parte delle Commissioni I e V della Camera:

« Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 68 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 69. Ne do lettura:

*(Promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata).*

« Agli operai di ruolo, inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 68, è attribuita, ai soli fini della promo-

zione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

Operai di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, anni 3 e mesi 6;

Operai di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria, anni 1 e mesi 6.

Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 76 della presente legge, nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Si ritorna alle tre categorie.

ARMATO. Ritengo necessaria, da parte del Relatore, la illustrazione dell'articolo 69.

PRESIDENTE. In merito all'articolo 69 si esprime parere contrario all'attuale formulazione da parte della I Commissione (Affari Costituzionali); in via subordinata si suggerisce, se sussistono le ragioni peculiari dell'Amministrazione delle poste che inducono la X Commissione ad insistere, di attribuire le anzianità secondo il seguente schema:

operai di prima categoria: tre anni e sei mesi;

operai di seconda categoria: due anni e sei mesi;

operai di terza e quarta categoria: un anno e sei mesi.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento proposto dalla I Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 69 così come risulta emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 69.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69 nel suo complesso:

*(Promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata).*

« Agli operai di ruolo, inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 68, è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

operai di 1<sup>a</sup> categoria, anni 3 e mesi 6;

operai di 2<sup>a</sup> categoria, anni 2 e mesi 6:

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

operai di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria: anni 1 e mesi 6.

Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 76 della presente legge nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 70. Ne do lettura:

(*Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria*).

« Salvo quanto previsto dai precedenti articoli di cui al presente capo IV i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto, agli operai non di ruolo nonché agli operai giornalieri comunque denominati, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità complessiva di servizio e, in particolare, ai periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascun concorso.

I vincitori sono nominati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961 e prendono posto dopo i dipendenti inquadrati ai sensi del precedente articolo 68.

Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo provvisti, quali operai non di ruolo, di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale non pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Qualora il numero dei posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T e U dell'allegato I alla presente legge sia inferiore al numero dei dipendenti risultati idonei nel re-

lativo concorso per titoli, la nomina è disposta in soprannumero.

In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella dotazione organica, prevista nell'allegato II della presente legge, relativa agli operai di quarta categoria e, ove occorra, nella dotazione organica degli operai di categoria superiore ».

Su questo articolo la I Commissione conferma il suo parere contrario per quanto attiene alla istituzione di posti in soprannumero in esso prevista.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Debbo precisare che, in armonia con l'articolo 61 già votato, anche questa formulazione dell'articolo 70 dev'essere riveduta, nel senso di aggiungervi la stessa formula dell'articolo 61. E, siccome nel frattempo è stata approvata la legge n. 90, occorre richiamarsi anche a questa.

FABBRI. Ma se non avete ancora applicata quella legge!

PRESIDENTE. Vediamo allora quello che dobbiamo aggiungere al primo e al quarto comma di questo articolo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Al primo comma, dopo le parole « per una volta soltanto... » occorre precisare: « agli impiegati ausiliari di ruolo aggiunto e non di ruolo, compresi gli straordinari, agli operai nominati in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 »..., quindi bisogna sopprimere le parole « nonché agli operai ». Poi, al quarto comma, occorre aggiungere, dopo le parole: « ...dal 1° luglio 1961 », le seguenti: « ..., o dalla data di assunzione in servizio se successiva... », ecc.

PRESIDENTE. L'articolo 70 in esame ha avuto parere contrario della I Commissione in quanto in esso è prevista, al comma sesto, la nomina disposta in soprannumero. Ora il Governo propone inoltre due emendamenti aggiuntivi che sono quelli precisati dall'onorevole Sottosegretario e che andrebbero inseriti in questo articolo, in armonia con quanto è stato precisato con gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 61, da noi approvato poco fa.

Chiedo se ci sono osservazioni al riguardo.

FIUMANO. Vorrei soltanto risentire l'esatta formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario, come aggiunta e modifica al primo comma dell'articolo 70.

SAMMARTINO, *Relatore*. E questa: « ...agli impiegati di ruolo aggiunto e non di ruolo, compresi gli straordinari, agli operai

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

nominati in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « ... per una volta soltanto... ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione ora l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« ...agli impiegati ausiliari di ruolo aggiunto e non di ruolo, compresi gli straordinari, agli operai nominati in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 »...

*(È approvato).*

Pongo quindi in votazione la restante parte del primo comma, compresa la soppressione delle parole « nonché agli operai »...

*(È approvata).*

Pongo ora in votazione il secondo e il terzo comma, per i quali non vi sono proposte di emendamenti.

*(Sono approvati).*

Al quarto comma il Governo propone, così come la I Commissione aveva suggerito anche per altri similari, che dopo le parole « ...1° luglio 1961... » si aggiungano queste altre: « ...o dalla data di assunzione in servizio se successiva... ».

Pongo quindi in votazione il comma fino alle parole... « dal 1° luglio 1961... ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione ora l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo quindi in votazione la restante parte del comma.

*(È approvata).*

Pongo in votazione il quinto comma per il quale non vi sono emendamenti.

*(È approvato).*

Pongo ora in votazione il sesto comma, sul quale, in sostanza, ha motivato il parere contrario all'articolo 70 la I Commissione. Ovviamente, chi è per la soppressione del comma, per adeguarsi al parere della I Commissione, voterà contro, chi invece è per il suo mantenimento voterà in favore.

*(Non è approvato).*

Il settimo ed ultimo comma, conseguente al precedente, non essendo stato approvato il sesto comma, si deve ritenere decaduto.

L'articolo 70 risulta pertanto così formulato:

*(Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria).*

« Salvo quanto previsto dai precedenti articoli di cui al presente capo IV, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto, agli impiegati ausiliari di ruolo aggiunto e non di ruolo, compresi gli straordinari, agli operai nominati in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché agli operai non di ruolo giornalieri comunque denominati, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità complessiva di servizio e, in particolare, ai periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascun concorso.

I vincitori sono nominati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva... e prendono posto dopo i dipendenti inquadrati ai sensi del precedente articolo 68.

Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo provvisti, quali operai non di ruolo, di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale non pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 71. Ne do lettura:

*(Riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria).*

« Nei primi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Ammi-

nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'aliquota di posti può essere riservata agli operai giornalieri, comunque denominati, in servizio alla data di pubblicazione dei relativi bandi ed in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione di quello della età ».

Il parere della I Commissione è favorevole, ma subordinato alla limitazione della quota dei posti riservati al solo 20 per cento.

Vediamo dove si dovrebbe collocare l'emendamento suggerito dalla I Commissione. Dovremmo dire: « ... un'aliquota di posti non superiore al 20 per cento... », ecc.

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione la prima parte dell'articolo sino alle parole: « un'aliquota di posti... ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « ...non superiore al 20 per cento ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

*(È approvata).*

L'articolo 71 rimane pertanto così formulato:

*(Riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria).*

« Nei primi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'aliquota di posti non superiore al 20 per cento può essere riservata agli operai giornalieri, comunque denominati, in servizio alla data di pubblicazione dei relativi bandi ed in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione di quello della età ».

Passiamo all'articolo 73.

*(Personale ausiliario in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939).*

« Al personale della carriera ausiliaria, assunto, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in data anteriore al 23 marzo 1939 l'ultima promozione conferita viene retrodatata, ai soli fini giuridici, di due anni ».

Su questo articolo vi è il parere favorevole della V Commissione e contrario della I Commissione.

BOGONI. Il parere contrario della I Commissione dipende solo dal fatto che vi sono, in attesa, altri disegni di legge. Ritengo però

che la nostra Commissione possa anche non tener conto di detto parere contrario.

PRESIDENTE. Mi pare legittimo volere che si rientri in una visione generale. Comunque metto in votazione l'articolo di cui ho dato testé lettura.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 74:

*(Personale della carriera ausiliaria ex combattente).*

« Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento più favorevole ».

Su questo articolo vi è il parere favorevole della V Commissione e il parere contrario della I Commissione. Riguarda il problema degli ex combattenti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho insistito con molto impegno presso la I Commissione sostenendo che vi era un precedente, quello dei ferrovieri ma l'articolo ha avuto parere contrario così come il precedente articolo 73.

BOGONI. Si è fatto lo stesso ragionamento che per l'articolo precedente.

ARMATO. Vi è una differenza con l'articolo precedente in quanto possiamo anche, obiettivamente, riconoscere la validità del ragionamento limitatamente al personale di terza categoria.

PRESIDENTE. Se lo poniamo in votazione e viene approvato, la I Commissione può rimettere il provvedimento alla Assemblea.

AMADEI GIUSEPPE. Vi è una proposta dell'onorevole Fabbri che, se accettata, potrebbe consentire il tentativo di un approccio presso la I Commissione.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che se la nostra Commissione approva l'articolo, la I Commissione può rimettere il provvedimento alla Assemblea.

ARMATO. Sono convinto che da parte della nostra Commissione, con tutto il garbo che il prestigio della I Commissione richiede,

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

si debba farle tenere conto di quello che è il parere contrario da essa emesso nel caso specifico. La I Commissione quando fa delle dichiarazioni di principio, deve tener conto con estrema esattezza di quella che è la realtà nella pubblica amministrazione e tengo, qui, a ribadire che non si può dire che non si dà ai postelegrafonici una provvidenza perché a nessuna altra categoria di statali è stato dato quanto ad essi. Questo tipo di riconoscimento è stato dato al personale della Azienda ferroviaria. La giustificazione del parere della I Commissione è, quanto meno, inesatta. Dovrebbe quindi trovare una specificazione più rispondente alla realtà delle cose dato che la X Commissione, in altra circostanza, ha riconosciuto questo titolo e questo diritto ad una categoria del personale dello Stato. Non è quindi esatto che questo riconoscimento non è stato dato ad alcuna altra categoria del personale dello Stato.

FRUNZIO. Proporrei di invitare l'onorevole Relatore della I Commissione ad assistere alla nostra discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore presso la I Commissione potrebbe venire se quella Commissione lo inviasse. Unica cosa da tentare è quella di soprassedere alla approvazione dell'articolo e di dare maggiori illustrazioni alla Commissione suddetta.

FABBRI. Si può far presente alla I Commissione quanto in argomento è stato concesso da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ARMATO. Chiedo se non sia possibile inviare l'onorevole Relatore della nostra Commissione presso la I Commissione.

PRESIDENTE. Può andare.

FRANCAVILLA. Vorrei pregare anche l'onorevole Rappresentante del Governo di voler sostenere la questione.

PRESIDENTE. Propongo, in conseguenza di quanto sopra detto, di lasciare in sospenso l'approvazione dell'articolo 74. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 75. Ne do lettura:  
*(Applicabilità delle disposizioni al personale trentanovista).*

« Ai soli effetti giuridici e di ricostruzione di carriera le disposizioni a favore dei dipendenti dello Stato in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, sono applicabili, nelle carriere in cui attualmente si trovano, agli impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive del Ministero delle poste e tele-

comunicazioni, in servizio di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, da epoca anteriore alla predetta data, purché fin da allora muniti del titolo di studio necessario per l'accesso nella carriera nella quale si trovano all'entrata in vigore della presente legge e non abbiano già beneficiato delle sopra indicate disposizioni ».

Su questo articolo vi è il parere contrario della I e della V Commissione. Esso è, inoltre, collegato con l'articolo 73, di conseguenza non dovremmo, a rigore, votarlo, essendo esso, precluso. È bene che la Commissione prenda atto che l'articolo 75 dovrebbe ritenersi precluso dalla non approvazione dell'articolo 73. Domando se vi siano obiezioni.

COLASANTO. Non vi sono obiezioni per il fatto che non ci è possibile affrontare l'alea di una remissione del provvedimento alla Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono obiezioni perché, non essendo stato approvato l'articolo 73, resta precluso l'articolo 75.

FABBRI. Se l'onorevole Colasanto avesse votato a favore dell'articolo 73, non resterebbe precluso l'articolo 75.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 75 di cui ho dato testé lettura, per il quale, ripeto, vi è parere contrario delle Commissioni I e V.

FABBRI. Debbo far notare che vi è una contraddizione tra l'articolo 75 e l'articolo 53 in quanto all'articolo 75 è detto « purché fin da allora muniti del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera... ». A quella data non è detto che tutti avessero questi titoli. Voto quindi contro l'ultima parte dell'articolo 75 perché in contrasto, come ho detto, con l'articolo 53.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La formulazione dell'articolo 75 dovrebbe essere migliorata; peraltro, il Governo è contrario all'inserimento della norma nel provvedimento dato che, senza entrare nel merito della questione, il problema si presenta con carattere di generalità interessando anche i dipendenti delle altre Amministrazioni statali.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione  
*(Non è approvato).*

Pongo in discussione l'articolo 76. Ne do lettura:

*(Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1950, n. 119).*

« Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro il 31 dicembre 1961 e

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

per gli scrutini tenuti entro la stessa data, sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. All'articolo 76 si stabilisce che « per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro il 31 dicembre 1961 e per gli scrutini tenuti entro la stessa data, sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ». È evidente che, non facendosi più in tempo, è necessario spostare i termini.

FRANCAVILLA. Potremmo dire « entro il marzo 1962 ».

FABBRI. Oppure « entro cinque mesi dalla entrata in vigore, eccetera ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Piuttosto che dire « entro cinque mesi », diciamo allora « entro sei mesi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 76 quale risulta con l'emendamento ora approvato:

« Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo, sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 77:

(*Inquadramento del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana*).

« Il personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è inquadrato nella carriera e qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando ad ogni effetto le anzianità acquisite. Il personale predetto è collocato nei ruoli delle varie carriere dopo l'ultimo iscritto alla data da cui decorre l'inquadramento ».

Avendo la I Commissione (Affari Costituzionali) e la V Commissione (Bilancio) espresso parere favorevole, pongo in vota-

zione l'articolo 77 nella sua attuale formulazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 78. Ne do lettura:

(*Promozione alle qualifiche di ufficiale di prima classe e ad agente di esercizio di seconda classe ed equiparate*).

« Le promozioni ad ufficiale di prima classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di seconda classe o qualifiche equiparate, conferite, nella prima applicazione della presente legge, rispettivamente agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria, inquadrati in ruolo mediante i concorsi previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 592, e quelle conferite agli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati in ruolo ai sensi della legge 10 agosto 1959, n. 732, decorrono, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dalla data di maturazione dell'anzianità minima di qualifica prevista dalla presente legge per l'ammissione agli scrutini relativi alle qualifiche anzidette.

Per la determinazione della decorrenza, ai fini giuridici, delle promozioni di cui al precedente comma le disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non sono applicabili agli impiegati che hanno già fruito dei benefici previsti delle disposizioni stesse.

Le promozioni ad ufficiale di prima classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di seconda classe o qualifiche equiparate, conferite, prima dell'entrata in vigore della presente legge, agli impiegati che furono inquadrati in ruolo mediante i concorsi indetti ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 592 od in applicazione della suindicata legge n. 732, sono retrodate, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, con le stesse modalità previste dalle norme di cui ai precedenti commi ».

Per questo articolo, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole, mentre contrario è il parere della I Commissione (Affari Costituzionali).

FABBRI. Dichiaro subito che non possiamo accogliere la retrodatazione della promozione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il problema è molto meno difficile da risolvere di quanto non possa apparire. In sostanza si è voluto

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

differenziare i vecchi dai giovani, facendo scattare tutta una serie di promozioni per i più anziani che altrimenti si sarebbero trovati in una situazione piuttosto infelice nei confronti dei più giovani colleghi. Questo principio che io ritengo giusto, però, la I Commissione (Affari Costituzionali) non ha inteso convalidarlo.

ARMATO. Personalmente ritengo che, alla base del parere contrario della prima Commissione, vi siano ragioni di carattere tecnico, particolarmente per quello che si riferisce alla dislocazione del personale. La opposizione della I Commissione (Affari Costituzionali) è inquadrata in quel raggruppamento n. 2 che sostiene « La I Commissione ritiene di non modificare il suo parere contrario, salvo particolari esigenze dell'Amministrazione delle poste, adeguatamente motivate ». Ora, dato che si prospettano ragioni di carattere tecnico, ritengo che, insistendo, potremmo superare anche questo scoglio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che l'approvazione dell'articolo 78 rimane per il momento sospesa.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 80. Ne do lettura:

*(Inquadramento nella qualifica di ufficiale di terza classe e nella qualifica di fattorino).*

« L'inquadramento degli idonei dei concorsi per titoli, banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è disposto a tutti gli effetti dal 31 dicembre 1957 per le categorie di personale previste dall'articolo 78 citato, primo comma, n. 1°), lettera b) e c), n. 2°), lettera b), c) e d), nonché per gli impiegati di cui alla lettera a) dei numeri medesimi che alla data predetta avevano compiuto un biennio, anche non continuativo, di servizio effettivo.

Per gli impiegati di cui al primo comma, n. 1°), lettera a) e n. 2°), lettera a), dello stesso articolo 78 della predetta legge n. 119, i quali non avevano compiuto al 31 dicembre 1957 un biennio di effettivo servizio, l'inquadramento è disposto, agli effetti giuridici, dalla stessa data del 31 dicembre 1957 e dalla data di assunzione se successiva e, agli effetti economici, dalla data di compimento di detto biennio.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo di coloro che sono stati collocati alla data di decorrenza degli effetti economici.

Gli impiegati aventi titolo al collocamento nei ruoli aggiunti degli operatori di esercizio e degli agenti di esercizio, con effetto dal 31 dicembre 1957, sono inquadrati, dalla stessa data, rispettivamente alla qualifica di ufficiale di terza classe e di fattorino con precedenza rispetto agli impiegati di cui ai precedenti commi ».

Anche per l'articolo 80 il parere della I Commissione (Affari Costituzionali) è stato contrario. Si tratta di retrodatazione di nomina.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Trattandosi di una disposizione che ristabilisce un principio di giustizia, ritengo che la I Commissione possa rivedere il parere già espresso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che l'approvazione dell'articolo 80 rimane per il momento in sospenso.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 81. Ne do lettura.

*(Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche di ufficiale di terza classe e di fattorino).*

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio sono conferiti mediante:

1°) un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi:

a) gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto i quali, applicati a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge stessa per non aver compiuto alla data del relativo bando il prescritto triennio di mansioni superiori;

b) gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 1°), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo;

c) gli operai, comunque denominati, che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato servizio con mansioni esecutive per almeno 180 giornate di effettivo lavoro.

2°) un concorso per titoli per la nomina a fattorino, al quale sono ammessi gli impie-

gati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 2<sup>o</sup>) della citata legge n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo nonché gli scortapieghi.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliaria.

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi previsti dal primo comma è stabilito con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 80. A parità di decorrenza degli effetti economici hanno la precedenza in ruolo gli idonei dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Anche per l'articolo 81 valgono, trattandosi di retrodatazione di nomina, le ragioni esposte circa l'articolo 80; per cui, se non vi sono osservazioni, l'approvazione rimane in sospeso.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 82. Ne do lettura:

*(Nomina in ruolo).*

« Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non di ruolo, compresi quelli straordinari, assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge e che, pur avendovi partecipato, non abbiano ottenuto l'idoneità, sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, se in godimento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo o nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera degli operatori di esercizio, se in godimento di trattamento economico superiore ».

L'articolo 82 ha avuto il parere contrario da parte della I Commissione (Affari Costituzionali): si tratta dell'inquadramento in ruolo di personale non di ruolo, e di impiegati che, pur avendo partecipato ai concorsi, non hanno ottenuto la necessaria idoneità.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si vuole con

l'articolo 82 dare un inquadramento a coloro che ad esempio, per malattia, non abbiamo potuto partecipare ai concorsi banditi per la immissione in ruolo.

Propongo un emendamento soppressivo delle parole « e che, pur avendovi partecipato, non abbiano ottenuto l'idoneità ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 82 dall'inizio sino alle parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento sospensivo delle parole « e che, pur avendovi partecipato, non abbiano ottenuto l'idoneità ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 82.

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'articolo 82 nel suo complesso.

*(È approvato).*

L'articolo 82 risulta così formulato:

*(Nomina in ruolo).*

« Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non di ruolo, compresi quelli straordinari, assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge, sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, se in godimento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo o nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, se in godimento di trattamento economico superiore ».

Passiamo all'articolo 84. Ne do lettura:

*(Trattamento economico per il personale inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363).*

« Il disposto di cui alla seconda nota posta in calce alla tabella P alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica anche agli impiegati appartenenti ai ruoli previsti dalla

stessa nota, promossi alla qualifica di ufficiale di seconda classe o equiparata nel periodo dal 1° luglio 1957 al 26 marzo 1958 ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole. Se non vi sono obiezioni pongo pertanto in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 85. Ne do lettura: (*Pensionabilità di trattamento economico*).

« La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, si interpreta nel senso che il trattamento economico dei funzionari ivi previsti, collocati a riposo durante il godimento del trattamento economico stesso, deve essere integralmente sottoposto alla ritenuta in conto entrata tesoro per farsi luogo al corrispondente trattamento di quiescenza ».

Sia la I che la V Commissione confermano il parere contrario su questo articolo. La prima motivandolo con il fatto che l'articolo in questione prevede la pensionabilità di assegno non soggetta a ritenute per il trattamento di quiescenza relativo al personale già da tempo in pensione, la seconda in considerazione degli ulteriori aggravii finanziari diretti ed indiretti dall'articolo implicati, la cui copertura non potrebbe essere affrontata con le maggiori entrate assicurate dai provvedimenti richiamati con l'articolo 95 del nuovo testo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Si tratta in sostanza di quattro capi servizio che, quando c'era il grado V, fruivano *ad personam* di un beneficio di carattere economico e cioè di una indennità pari alla differenza fra i due gradi; l'emendamento è diretto a rendere pensionabile tale particolare trattamento economico.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo allora in votazione l'articolo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 86. Ne do lettura: (*Decorrenza del regolamento di esecuzione*).

« Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1960, contenente norme di esecuzione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, ha effetto dal 1° luglio 1960 ».

Anche questo articolo è stato inviato sia alla I che alla V Commissione per il relativo parere e entrambe hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 88. Ne do lettura: (*Elevazione del limite massimo di età*).

« Sino al 30 settembre 1967 il limite massimo di età per partecipare ai concorsi a posti di ricevitorie e di portalettere, banditi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 120 del 27 febbraio 1958, è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prestino servizio da almeno un anno presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sostituto portalettere, o procaccia postale con obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato del recapito dei telegrammi e degli espressi ».

L'articolo aveva avuto, come si ricorderà, parere contrario. È stato sottoposto nella nuova formulazione all'esame della I Commissione la quale ha ora espresso su di esso parere favorevole. Pertanto, lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 89. Ne do lettura: (*Conferimento di posti di ufficiale dell'albo nazionale*).

« I posti di ufficiale dell'albo nazionale che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1963 saranno conferiti, mediante concorso per titoli riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilità dei posti, semestralmente e secondo l'ordine di graduatoria.

Dopo la sistemazione dei giornalieri i posti del suddetto triennio che rimanessero eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1.700 posti per ufficiali dell'albo nazionale, seguendo sempre l'ordine della graduatoria ».

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1961

Vi è il parere favorevole della I e della V Commissione. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 90. Ne do lettura:  
(*Elezioni dei rappresentanti del personale in seno ad organi collegiali*).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali.

Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Le prime elezioni, comprese quelle di cui al precedente comma, saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti dal primo comma.

Il mandato dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali ha inizio per tutti dalla stessa data.

La funzione di rappresentanza del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

Fino alla nomina dei rappresentanti del personale, con la osservanza delle norme di cui alla presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, primo comma, lettera *i*) ed *m*) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti del personale prevista dal precedente articolo 25 e dalle disposizioni del presente articolo ovvero è prorogato, se necessario, sino a tale nomina ».

L'articolo aveva avuto parere contrario. Ritrasmesso nel nuovo testo, la I Commissione ha ora espresso parere favorevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Faccio osservare

che nell'ultimo comma vi è un errore di stampa. Si legge: « ... lettera *i*) ed *m*)... ». Occorre correggere: « ... lettera *l*) e *m*)... » !

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 90 per la parte comprendente il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma compreso.

(È approvata).

Pongo ora in votazione il settimo ed ultimo comma dell'articolo, con la sostituzione della lettera *i*) con la lettera *l*).

(È approvato).

L'articolo risulta pertanto approvato nel testo di cui ho dato prima lettura, con la correzione apportata all'ultimo comma.

Chiede di parlare sull'articolo testé approvato l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Soltanto per sottolineare una questione che ritengo molto utile tener presente, anche ai fini dello svolgimento delle prossime elezioni per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Signor Presidente, scade il termine del mandato dei consiglieri di amministrazione eletti democraticamente dai postelegrafonici. Quindi, nel suo complesso, viene a scadere l'attuale Consiglio di amministrazione. Ora, poiché sono già state fissate le nuove elezioni con la vecchia legge e poiché abbiamo approvato il nuovo testo e relativo articolo, noi chiediamo la sospensione delle elezioni stesse, in attesa della approvazione globale di questa legge.

FRANCAVILLA. Si tratta di un voto che la Commissione può esprimere dopo aver votato questo articolo !

PRESIDENTE. Si può predisporre un ordine del giorno.

Passiamo all'articolo 91. Ne do lettura:

(*Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119*).

« Le disposizioni di cui agli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono abrogate ».

L'articolo ha avuto il parere favorevole della I Commissione. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 92. Ne do lettura:

(*Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119*).

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione

della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezione fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle *N*, *O* e *P* dell'allegato I ed alla tabella *A* dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio, richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi, posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo.

Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1° luglio 1960 sono retrodatate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa della presente legge, sempreché il personale fosse in possesso al 1° luglio 1960, dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni ».

Questo articolo ha il parere contrario della I Commissione con questa motivazione: perché trattasi di retrodatazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non credo possa essere superato lo scoglio della questione relativa alla decorrenza. La I Commissione esprime parere contrario circa le promozioni, conferite al personale successivamente alla data del 1° luglio 1960, che andrebbero retrodatate a tale data, per le note ragioni da me già illustrate alla Commissione. Propongo pertanto una soluzione equitativa: far decorrenza tutte le tabelle da una data unica e, anziché dire 1° luglio 1960 e 1° luglio 1961, dire 1° gennaio 1961. Infatti, altrimenti alcuni vengono ad essere avvantaggiati, altri al contrario danneggiati.

PRESIDENTE. Anche quando lei porti al 1° luglio c'è sempre la retrodatazione!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sì, ma l'unificazione, a mio avviso, semplifica il problema e può indurre la I Commissione a rivedere il proprio parere.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora sentire al riguardo la I Commissione.

Per ora, quindi, l'articolo 92 resta sospeso.

Passiamo all'articolo 93. Ne do lettura:

*(Applicabilità)*.

« Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Su questo articolo vi è il parere favorevole della I Commissione a condizione che venga approvato nella seguente formulazione.

« Le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 25, non si applicano al personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Pongo in votazione l'articolo 93 nel testo proposto dalla I Commissione ed alla approvazione del quale è subordinato il parere favorevole della Commissione stessa.

*(È approvato)*.

Passiamo ora all'articolo 95 per il quale vi è il parere favorevole della V Commissione.

*(Copertura della spesa)*.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dalla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica

18 maggio 1960, n. 564, e del decreto ministeriale 28 maggio 1960, recanti modifiche ad alcune voci delle tariffe postali ».

(È approvato).

Sono stati lasciati in sospenso dalla nostra Commissione gli articoli 37, 66, 74, 78, 80, 81, 92; l'articolo 45 deve essere trasmesso alla Commissione perché approvato nonostante il parere contrario della medesima.

Non viene iniziato l'esame delle tabelle in quanto subordinate all'approvazione degli articoli rimasti in sospenso e alla decorrenza dell'articolo 92.

ARMATO. Vi è un aspetto da esaminare: esso riguarda la modificazione della decorrenza e la nutrita opposizione fatta dalla I Commissione in ordine al soprannumero. Non vi è dubbio che il criterio del soprannumero apportava un beneficio economico ai lavoratori e noi abbiamo preso atto che la Commissione bilancio non ha fatto opposizione a questo criterio. Essa ha, cioè, affermato che vi era la copertura finanziaria. Si pone evidentemente, per questi articoli, un altro problema. Vi è stata, nei loro confronti, una opposizione di principio da parte della I Commissione e non della V Commissione. Tentiamo di apportare delle modifiche alle tabelle per quanto riguarda la consistenza dei vari gradi così da dare per via diretta, nell'ambito della copertura della spesa, quel miglioramento che, per una ragione di principio non abbiamo potuto dare in seguito alla approvazione del soprannumero.

PRESIDENTE. È una questione diversa. Dobbiamo ridistribuire tutto il previsto. Il problema del soprannumero riguarda il numero, il problema delle tabelle è un problema di impostazione organica di carattere permanente. Si tratta, quindi, di due cose diverse, che vedremo dopo. Si tratta comunque di emendamenti che debbono essere rinviati alla I Commissione ed anche alla V Commissione che ha dato parere favorevole al soprannumero ma non all'ampliamento delle piante.

Vi è poi, per l'articolo 37, un emendamento presentato dall'onorevole Reale.

AMADEI GIUSEPPE. L'articolo 37 è tra quelli ancora in sospenso. Tratta degli amministrativi e siamo tutti d'accordo nel mantenimento anche della disposizione inerente al ruolo amministrativo.

FABBRI. Vi è anche una nostra proposta.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È necessario sentire la I Commissione.

PRESIDENTE. Per l'articolo 37 l'onorevole Reale Giuseppe si è riservato di presentare un emendamento. Sarà stampato e distribuito.

L'articolo 37 è in sospenso, vuol dire che prenderemo contatto, a questo riguardo, con la I Commissione per sapere se è possibile l'approvazione.

Da parte degli onorevoli Fabbri, Amadei e Francavilla è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera in sede di approvazione dell'articolo 90 del disegno di legge n. 2373, che stabilisce nuove norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ad organi collegiali del Ministero delle poste e telecomunicazioni, invita il Ministro a voler predisporre il rinvio delle elezioni già fissate per il Consiglio di amministrazione, allo scopo di procedere alle elezioni stesse, tenendo conto delle nuove norme fissate ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Ministro dei trasporti ha, per questa mattina, convocato i consiglieri Uccellatore e Danieli, per ascoltare il loro parere e per trovare una formula che consenta una via di uscita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Fabbri, Amadei e Francavilla.

(È approvato).

Comunque, a questo punto, può rimanere stabilito il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 13.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---